

REGOLAMENTO (CEE) N. 1069/87 DELLA COMMISSIONE**del 15 aprile 1987****recante le modalità di applicazione relative all'indicazione del titolo alcolometrico sull'etichettatura dei vini speciali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 72, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1627/86 del Consiglio⁽²⁾ ha previsto che il titolo alcolometrico sia indicato sull'etichettatura dei vini liquorosi, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati; che occorre stabilire le relative modalità di applicazione basandosi sostanzialmente sulle norme già adottate per la designazione dei vini, dei mosti di uve e dei vini spumanti;

considerando che in applicazione dell'articolo 2 di tale regolamento occorre adottare disposizioni transitorie per agevolare il passaggio dalla normativa nazionale alla normativa comunitaria in materia di indicazione del titolo alcolometrico;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo sull'etichettatura dei vini liquorosi, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati è fatta in unità o mezza unità di percentuale in volume.

Fatti salvi i margini di errore previsti dal metodo di analisi di riferimento utilizzato in applicazione del regolamento (CEE) n. 1108/82 della Commissione⁽³⁾, il titolo alcolometrico volumico effettivo indicato non può essere superiore né inferiore di più di 0,8 % vol alla gradazione riscontrata all'analisi.

2. La cifra corrispondente al titolo alcolometrico volumico effettivo deve essere seguita dal simbolo « % vol » e può essere preceduta dai termini « titolo alcolometrico effettivo » o « alcole effettivo » o dall'abbreviazione « alc. ». Essa è indicata nell'etichettatura in caratteri alti almeno 3 mm.

Articolo 2

È permesso detenere a fini di vendita, mettere in circolazione ed esportare fino ad esaurimento delle scorte, i vini liquorosi, i vini frizzanti e i vini frizzanti gassificati che prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono stati condizionati in recipienti di volume nominale di 60 litri o meno e la cui etichetta

— rechi l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo in maniera non rispondente alle norme di cui all'articolo 1, ma conforme alle disposizioni nazionali in vigore prima di tale data,

oppure

— non rechi l'indicazione del titolo alcolometrico qualora questa non sia prevista dalle disposizioni nazionali in vigore prima di tale data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 133 del 14. 5. 1982, pag. 1.